



# ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Via delle Torri, 53 - 63100 Ascoli Piceno - AP - Italia - Tel. 0736.258143 - Fax 0736. 245296

C.F. 92032010446 - Posta elettronica certificata: ordine.ascolipiceno@ingpec.eu

E-mail: segreteria@ordine-ingegneri.ap.it - Web: www.ordine-ingegneri.ap.it

Ascoli Piceno, li 12/03/2010

Prot. n. 0001017

Ai Sig.ri Sindaci di tutti i Comuni della Provincia di Ascoli Piceno - LORO SEDI  
Ai Responsabili del Servizio Edilizia/Urbanistica di tutti i Comuni della Provincia  
di Ascoli Piceno - LORO SEDI

Alla Provincia di Ascoli Piceno Settore Genio civile e Protezione civile - ASCOLI PICENO  
All'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Ascoli Piceno - ASCOLI PICENO

Alle Comunità Montane della Provincia di Ascoli Piceno - LORO SEDI

Alle Aziende Sanitarie USL della Provincia di Ascoli Piceno - LORO SEDI

Al Consorzio per la Industrializzazione delle valli del Tronto Aso e Tesino - ASCOLI PICENO

Ad altri Consorzi ed Enti locali - LORO SEDI

Al Consiglio Nazionale degli Ingegneri - ROMA

Alla Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri delle Marche - ANCONA

A tutti gli Ordini degli Ingegneri d'Italia - LORO SEDI

Ad altri Ordini e Collegi professionali delle Marche - LORO SEDI

A tutti gli iscritti all'Albo professionale - LORO INDIRIZZI

**OGGETTO: Competenze professionali ingegneri e geometri - Sentenza Corte di Cassazione n°  
19292/2009.**

Il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ascoli Piceno,  
richiamata la propria delibera del 24/10/2005 trasmessa con lettera prot. n. 3149 del 10/11/2005  
"Segnalazione SENTENZE in materia di Competenze dei Geometri",

## CONSIDERATO

- Le analoghe disposizioni degli altri Ordini d'Italia
- La delibera n. 2 del 27/02/2010 approvata dall'Assemblea dei Presidenti degli Ordini degli Ingegneri d'Italia con la quale tra l'altro si deliberava di dare la massima diffusione alla sentenza in oggetto;

## con l'OBIETTIVO di:

- tutelare la collettività attraverso il rispetto dei limiti professionali assicurando che la compilazione dei progetti e Direzione Lavori sia affidata a chi abbia una adeguata preparazione, condizione necessaria per la qualità della prestazione professionale;
- esercitare un'azione preventiva al fine di evitare i contenziosi;

## TRASMETTE per opportuna informazione

I seguenti documenti:

1. **SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE N. 19292/2009;**
2. **CIRCOLARE CNI N. 277 DEL 04/11/2009** con la quale trasmette una nota elaborata dal centro studi del CNI sulla sentenza in oggetto;
3. **CIRCOLARE CNI N. 297 DEL 20/01/2010** avente ad oggetto: **Limiti competenze geometri. Parere legale.**



## ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Con la sentenza in oggetto la Suprema Corte, nel ribadire alcuni principi noti, nega definitivamente che vi possa essere qualunque forma di **“subordinazione”** dell’ingegnere rispetto ai professionisti in possesso di titolo di studio inferiore (nel caso, quello di geometra).

In particolare, la pronuncia citata ribadisce con nettezza che:

- **l’integrale progettazione, compresa quella edilizia e/o architettonica, e non solo il calcolo e la progettazione strutturale, di costruzioni anche modeste comportanti l’impiego del cemento armato, rientra nella competenza esclusiva dell’ingegnere (e dell’architetto);**
- **la prestazione di progettazione, a prescindere dalla sua articolazione in fasi distinte, richiede una competenza professionale unitaria corrispondente alla sua complessità;**
- **i professionisti con titolo accademico (laurea triennale e/o magistrale) non possono assumere, nell’espletamento dell’attività professionale di propria competenza, una posizione subordinata rispetto ai professionisti in possesso del solo diploma.**

La Corte considera, come da tempo affermato dall’Ordine degli Ingegneri, **la progettazione una prestazione unitaria che deve essere espletata attraverso un omogeneo livello di competenze.**

Di conseguenza, la Corte censura come **“illegittime”** tutte quelle prassi, cui alcuni professionisti con competenze inadeguate all’incarico hanno fatto e fanno ricorso, dirette ad eludere i limiti posti dall’ordinamento attraverso il sostanziale “subappalto” di parte della prestazione di progettazione (quella più complessa) a professionisti con un superiore livello di competenze.

### SOLLECITA E RICHIAMA

l’attenzione delle SS.LL. in indirizzo affinché rispettino e facciano rispettare, ognuno nel proprio ruolo e funzioni, i dettati della sentenza n. 19292/2009 in oggetto.

Quanto sopra viene comunicato non solo a doverosa difesa dei diritti propri della categoria, ma a protezione dell’interesse pubblico, alla salvaguardia del profilo etico della professione e dei diritti del cittadino.

IL PRESIDENTE  
(Dott. Ing. Pasquale Ubaldi)

Allegati:

Chi consulta questo documento in forma cartacea può trovare gli allegati richiamati rispettivamente:

- **Lettera prot. n. 3149 del 10/11/2005** (<http://www.ordine-ingegneri.ap.it/Archivio/2005/3149.htm>);
- **La delibera n. 2 del 27/02/2010** ([http://www.ordine-ingegneri.ap.it/archivio/2010/1017\\_1.pdf](http://www.ordine-ingegneri.ap.it/archivio/2010/1017_1.pdf));
- **Sentenza corte di cassazione n. 19292/2009** ([http://www.ordine-ingegneri.ap.it/archivio/2010/1017\\_2.pdf](http://www.ordine-ingegneri.ap.it/archivio/2010/1017_2.pdf));
- **Circolare CNI n. 277 del 04/11/2009** (<http://www.ordine-ingegneri.ap.it/archivio/2009/2214.pdf>);
- **Circolare CNI n. 297 del 20/01/2010** (<http://www.ordine-ingegneri.ap.it/archivio/2010/241.pdf>)